

IL DIRIGENTE

Premesso che

1. è pervenuta la richiesta in data 7 agosto 2025 acquisita al protocollo dell'Ente con il n° 0076061, da parte dell'U.D. "Ambiente ed Energia", per ottenere un provvedimento di divieto di sosta con rimozione ambo i lati in piazza Don Pinuccio Lattuchella;
2. con Determinazione RCG. N° 1667/2025 del 17/1/2025 sono stati affidati i lavori all'operatore economico "metal Coviello di Vito Coviello" la procedura di gara "Interventi di manutenzione straordinaria inerenti la riqualificazione urbana della piazza Don Pinuccio Lattuchella;
3. l'operatore economico "metal Coviello di Vito Coviello" deve poter eseguire i lavori in assoluta sicurezza senza altresì impedimento di accesso con i propri mezzi in detta piazza e al fine di evitare interferenza con i cittadini;

Considerato che, è necessario emettere apposita Ordinanza di divieto di sosta con rimozione ambo i lati in piazza Don Pinuccio Lattuchella per permettere all'operatore economico "metal Coviello di Vito Coviello" la perimetrazione del cantiere salvaguardando l'incolumità pubblica e privata;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco di Potenza n° 65 del 12 luglio 2024 con cui è stata prorogata la nomina del nuovo Responsabile ad interim dell'Unità di Direzione "Manutenzione del Patrimonio-Viabilità";
- il vigente Regolamento per la disciplina del canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26 aprile 2021, modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 28 maggio 2022;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

dalle ore 7:00 del giorno 11 agosto 2025 fino a cessate esigenze

- In piazza Don Pinuccio Lattuchella, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati (0-24), come da planimetria che ad ogni buon fine si allega diventando parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza;

AVVISA CHE

- la ditta esecutrice dei lavori è obbligata, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992;
- ad apporre tutta la segnaletica stradale occorrente e prevista dall' art. 31 del D.P.R. 495/1992 concordandosi con l'ufficio segnaletica dell'Ente;
- ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e pedonale, segnalando per questi ultimi percorsi alternativi al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi;
- a provvedere a rendere visibile, il personale addetto ai lavori, ai veicoli in transito;
- a ripristinare lo stato dei luoghi, a perfetta regola d'arte, all'ultimazione dei lavori;
- l'apposizione dei segnali di divieto di sosta dovrà essere immediatamente comunicata alla centrale operativa della PL. Per le opportune annotazioni;
- La presente Ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze e viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:
 - Al Comando di Polizia Locale;
 - all'Ufficio URP. per la pubblicazione;
 - all'U.D. "Ambiente ed energia";
 - a metalcoviello@pec.it ;

IL DIRIGENTE
dott. Vito Di Lascio